

REGOLAMENTO DI ATENEO SUI CULTORI DELLA MATERIA

Articolo 1

1. Per “Cultori della materia” si intendono esperti o studiosi, non appartenenti ai ruoli del personale universitario docente e ricercatore, che abbiano acquisito in una disciplina documentate esperienze, in virtù delle quali possono essere abilitati, relativamente alla disciplina stessa – ovvero in altre discipline afferenti al medesimo ambito disciplinare – alle condizioni stabilite nel presente Regolamento, a far parte delle commissioni degli esami di profitto e delle commissioni per il conseguimento del titolo finale secondo quanto indicato dall’articolo 28, comma 3, del Regolamento Didattico di Ateneo.
2. L’attribuzione della qualifica di Cultore della materia è svolta su base esclusivamente volontaria: essa non dà diritto ad alcuna retribuzione e non attribuisce alcun diritto in ordine all’accesso ai ruoli della carriera universitaria.
3. È escluso lo svolgimento, con la sola qualifica di Cultore della materia, di altre attività istituzionali, sotto qualsivoglia forma (lezioni, seminari, esercitazioni, assistenza agli studenti).

Articolo 2

1. La proposta di conferimento della qualifica di Cultore della materia per un dato ambito disciplinare deve essere avanzata da uno o più docenti sia titolari che non di un insegnamento per il quale il titolo è richiesto, con il consenso dell’interessato.
2. La proposta di conferimento della qualifica di Cultore della materia, da redigere secondo il modello allegato (**All.1**), deve essere indirizzata al Preside della Facoltà di appartenenza.
3. Le istanze di richiesta di nomina a Cultore della materia dovranno essere presentate esclusivamente **dal 1° settembre al 30 Ottobre e dal 1° Febbraio al 30 marzo** di ogni anno accademico. Tale richiesta va presentata presso le Segreteria di Presidenza della Facoltà di appartenenza dell’istante.
4. La proposta di conferimento deve indicare l’ambito disciplinare e la /le disciplina/e della/e quale/i il candidato viene nominato Cultore. Deve, altresì, essere corredata da un *curriculum vitae* sull’esperienza e sulle competenze acquisite dall’interessato, dimostrabili anche attraverso pubblicazioni e da una autocertificazione relativa al possesso dei requisiti di cui al successivo art.3, sottoscritti dall’interessato e controfirmati dal docente proponente.

Articolo 3

1. Requisito essenziale per il conferimento della qualifica di Cultore della materia è il possesso di laurea magistrale, ovvero laurea rilasciata ai sensi dell’art. 3 della legge 341/90 (L) o laurea specialistica/magistrale (LS/LM) rilasciata ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera b, del D.M. 03.11.1999, n. 509 come modificato dal D.M. 22.10.2004, n. 270, ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
 - Dottore di ricerca;

- Dottorandi;
 - Titolare di borsa di studio almeno biennale;
 - Assegnista di ricerca;
 - Altro titolo scientifico, didattico o professionale in relazione ad uno specifico ambito disciplinare.
2. Il possesso di suddetti requisiti deve, in ogni caso, essere attestato dal richiedente, nelle modalità indicate al precedente articolo 2.

Articolo 4

1. La valutazione e la decisione del riconoscimento di un adeguato profilo scientifico del candidato a Cultore della materia terranno conto dei seguenti criteri:
- Laurea congruente con la disciplina per la quale viene richiesta la qualifica;
 - titolo di dottorando/dottore di ricerca in ambito congruente con la disciplina;
 - diploma di specializzazione congruente con la disciplina;
 - diploma di Master congruente con la disciplina;
 - pubblicazioni attinenti alla disciplina;
 - esperienze professionali relative alla disciplina.

Articolo 5

1. La qualifica di Cultore della materia ha validità triennale e può essere rinnovata su proposta del richiedente.
2. Resta ferma la possibilità di revoca, per giustificati motivi, che deve essere richiesta dal richiedente ovvero che può essere, per giustificati motivi, disposta dal Preside della Facoltà di appartenenza.
3. L'elenco completo dei Cultori della materia, una volta approvato dal Preside, sarà inviato alla Segreteria di Presidenza della Facoltà che provvederà alla conservazione e all'aggiornamento dei dati all'interno di un database condiviso da tutta la Facoltà.

Articolo 6

1. Il Cultore può fare uso di tale titolo esclusivamente nel periodo di attribuzione dello stesso e con l'indicazione dell'ambito disciplinare in cui il suddetto titolo è stato conferito.
2. Le relative certificazioni sono rilasciate dal Preside in base alle attestazioni presentate dal titolare o dal docente della disciplina.

Articolo 7

1. Il presente Regolamento si applica a partire dall'Anno Accademico 2022/2023.
2. A decorrere dall'inizio dell'anno accademico 2023/2024 perdono efficacia le nomine dei Cultori della materia deliberate in precedenza.

ALLEGATO 1 AL REGOLAMENTO SUI CULTORI DELLA MATERIA	
DOMANDA DI ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DI CULTORE	
DELLA MATERIA	
Napoli, lì	
Il/La sottoscritto/a	nato/a a
Il	, di professione
RICHIEDE	
L'attribuzione della qualifica di Cultore della materia	
per gli Anni Accademici	
in relazione all'ambito disciplinare	
e all'insegnamento di	
DICHIARA	
di accettare integralmente il Regolamento sui cultori della materia del e di possedere i requisiti di cui all'art.3 del Regolamento stesso.	
Allega curriculum vitae e pubblicazione di rilevanza scientifica.	
lì	
	Firma
.....	
Il/La sottoscritto/a titolare dell'insegnamento/docente	
Di	, nel Corso di laurea di
	visti
la domanda di cui sopra, il curriculum vitae e la pubblicazione scientifica allegati,	
PROPONE	
l'attribuzione della qualifica di Cultore della materia al/alla Dott./Dott.ssa.....	
lì	
	Firma
.....	